

ORIGINALE
1356/14

TRIBUNALE DI PISA

-Sezione Lavoro-

Ricorso ex art. 700 C.p.c.

Tallarida Giuseppe
Avvocato
giutall@gmail.com
omniales@pec.it
Tel 050/7916539
Fax 050/6179180

Procura alle Liti

Per il Sig. **Giuseppe Tallarida**, C.F. TLLGPP79D04D976L, nato a Locri e residente in Marina di Gioiosa Ionica alla via Carlo Maria, n. 124, rappresentato e difeso da se stesso, giusta procura a margine al presente atto, elettivamente dom.to presso il suo studio, in Pisa alla via Brodolini, n. 62, PEC omniales@pec.it, fax n. 050/6179180, per tutti gli effetti di legge, con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni al suindicato indirizzo pec,

- Ricorrente -

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa in persona dei l. r. *pro tempore*, rappresentati e difesi come per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato per la Toscana, presso il domicilio eletto in Firenze Via degli Arazzieri, 4, 50129

- Resistente -

FATTO

L'odierno ricorrente, abilitato all'insegnamento nella scuola primaria (concorso ex DDG 1.4.1999), è **inserito continuativamente dall'anno 2001 nelle graduatorie permanenti -poi ad esaurimento (G.a.E.)-** del personale docente della scuola primaria relative alla provincia di Pisa, ad eccezione del triennio 2011-2013, non avendo proposto domanda di aggiornamento, poichè in ritardo sulla procedura indetta con *D.M. n.44 del 2011*; a tale adempimento peraltro, nel suo carattere perentorio, non era stata data idonea pubblicità nelle forme di legge (cfr. sent. C.d.S. n.3658/14); **ha presentando domanda per il reinserimento ai sensi dell'art.1-bis D.L. n.97/2004 convertito con Legge n.143/2004 per il triennio 2014-2016 (DOC.1)**; la circostanza dell'impossibilità di seguire la procedura di presentazione della stessa via web, per coloro che non sono inseriti in G.a.E. e che non vengono riconosciuti dal sistema, oramai è cosa nota; notificava anche alle amministrazioni interessate, sia a mano sia con PEC, una **diffida (DOC. 2) al fine di evitare il contenzioso**; la richiesta passava sotto silenzio così come il reclamo seguente (DOC. 3) e l'odierno ricorrente **non era reinserito nella graduatoria de qua (DOC.4)**; esclusione che non è stata mai notificata espressamente al ricorrente da alcun Ufficio Scolastico;

Il sottoscritto Giuseppe Tallarida nato a Locri (RC) il 04/04/1979 e residente a Marina di Gioiosa Ionica in Via C. Maria n. 124, C.F. TLLGPP79D04D976L, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio ed in ogni fase, stato e grado del procedimento, ivi compresi l'appello, la fase esecutiva dal precepto al pignoramento, anche presso terzi fino alla estinzione ed eventuali fasi di opposizione, l' avv.to Giuseppe Tallarida, conferendo espressamente i più ampi poteri ivi compresi quelli di transigere, riscuotere somme, rilasciare quietanze, ed eleggere domicilio presso terzi, di farsi sostituire, chiamare terzi in causa, di farsi rappresentare nel caso in cui sia disposta la comparizione personale, di conciliare o transigere la controversia, di avanzare ed accettare rinunce agli atti del giudizio nonché di impugnare ogni provvedimento. Dichiaro altresì, di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato. Eleggo domicilio in PISA alla via Brodolini n. 62, presso lo studio legale del suddetto avvocato.

V° per autentica

F.to avv. Giuseppe Tallarida

401
tale esclusione dalle graduatorie ad esaurimento è del tutto illegittima per le seguenti ragioni di

Diritto

Sulla disciplina applicabile alla fattispecie.

Quadro normativo.

L'art.1 bis della legge 143/2004, oltre a prevedere che "la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi", circoscrivendo l'operatività della sanzione al solo biennio (o triennio) di riferimento, prevede espressamente che "a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

La legge n.296/2006 art.1 comma 605 lettera c al fine dichiarato "di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione" ha disposto che le graduatorie permanenti di cui all'art.1 del DL 7.4.2004 n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge n.143/2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La ratio della norma è quella di non consentire, a partire dal 2007, l'inserimento di nuovi aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti ivi già presenti.

Sulla vigenza dell' art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004.

L'art.9 comma 20 DL 13.5.2011 n.70 convertito con legge n.116/2011 ha così sostituito il primo periodo dell'art.1 comma 4 del D.L. 7.4.2004 n.97 convertito, con modificazioni, dalla legge n.143/2004: "a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'art. 1 comma 605, lett. C della legge 7.12.2006 n.296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza ..." (sottolineato aggiunto).

E' di palmare evidenza che la legge 116/2011, non lambendo l'art.1 comma 1 bis della legge 143/2004 ma modificando l'art.1 comma 4 abbia inteso mantenere la capacità di rientrare in graduatoria di quei precari interessati a permanervi, ed escludere in maniera chiara la possibilità di nuovi inserimenti. L'art.9 comma 20, disposizione che riguarda in modo espreso i soli "nuovi inserimenti", come tale è inidonea a prevalere sul succitato disposto art.1 comma 1 bis quale norma speciale tuttora in vigore, siccome mai abrogata, che -contrariamente alla novella del 2011- si occupa dei reinserimenti di soggetti già presenti.

Come non si tratti affatto di un caso di interpretazione autentica della legge precedente volto all'abrogazione, seppur implicita, della precedente disposizione e neppure alla modifica per la parte che ci occupa si evince, del resto da: TAR Lazio sent. n.21793/10 e n.5874/11, tra le altre Trib. Napoli sez. Lavoro sent. n.2871/14, Trib. Matera sez. Lavoro sent. n.1182/11, Trib. Pistoia sez. Lavoro sent. n.17/14,



Trib. Palmi sez. Lavoro sent. 21.7.14, Trib. Venezia sez. Lavoro ord. 22.8.14, Trib. R. Calabria sez. Lavoro n.488/2014, Corte di Appello di Lecce, n.1042/14 del 9/04/2014, Trib. Livorno sez. Lavoro n.661/2012, del 13.11.2013, Trib Napoli sez. Lavoro n.9643/13, del 23.01.14, Trib. Napoli sez. Lavoro n.996/2012, del 11.10.2013, Trib. La Spezia sez. Lavoro sent. n.670/2012, Trib. Cosenza sez. Lavoro sent. n.1998/2012, contra Trib. Bologna sez. Lavoro n.92/13.

Sul principio di gerarchia delle fonti.

Invece, il D.M. n.44/2011 (così come il D.M. 235/2014) all'art.1 prevede che " *la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria*". Tuttavia, per gli ordinari principi di gerarchia delle fonti, il decreto ministeriale attuativo di norma di legge (sovraordinata) non può introdurre precetti che -andando oltre la funzione di attuazione- siano di portata innovativa e contraria alla legge stessa. Interpretando i decreti attuativi nei limiti della norma di legge di riferimento, può ritenersi che la "cancellazione definitiva" prevista dai succitati D.M. sia legittima solo se riferita al periodo (biennio o triennio) di vigenza della graduatoria; e purché non si escluda che il docente possa ai sensi dell'art.1 bis della legge proporre, all'atto della successiva procedura di aggiornamento delle graduatorie, domanda volta al reinserimento (ipotesi ben diversa da quella, non consentita, di nuovi inserimenti di soggetti che hanno maturato i requisiti oltre la soglia temporale fissata dalla legge), con il punteggio maturato all'atto della cancellazione sussistendone ancora tutti gli altri requisiti di legge ed avendone ancora (o nuovamente) interesse. (cfr. TAR Lazio n.21793/10 e n.5874/11).

Sulla "epurazione" dalla graduatoria, nonché sulla dichiarazione di volontà dell'interessato e sul diritto di essere informati della conseguenza scaturente dalla mancata presentazione della domanda, si è espresso di recente anche il Consiglio di Stato. La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. "Nella norma primaria, quindi, l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, ma essa non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare. Pertanto, non è detto, in linea di principio, che il docente che già figura in graduatoria debba per forza riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come l'esclusione dalla graduatoria. Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati. Come ha osservato il primo giudice, gli interessati in questione appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema,



possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicchè è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole. (grassetto aggiunto)(Consiglio di Stato n.3658 del 14.07.2014).

In definitiva, il Consiglio di Stato con recentissima sentenza del 14.07.2014 dichiara l'illegittimità del d.m. 8 aprile 2009, n.42, per omessa previsione di garanzia partecipativa, nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda, circa l'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima per mancato interesse a permanervi. L'amministrazione, recependo il precetto, ha da ultimo preso ad informare gli interessati tramite email ed sms. "L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'aver blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale." (Consiglio di Stato n.3658 del 14.07.2014). "Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà." (Consiglio di Stato n.3658 del 14.07.2014).

Sul Fumus boni iuris.

Il mancato riconoscimento del proprio diritto al re-inserimento nella graduatoria ad esaurimento ad opera dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa ha costretto l'odierno ricorrente a rivolgere le proprie istanze al Tribunale di Pisa previa opportuna ricostruzione ontologica delle norme, come sopra cronologicamente illustrate, condite da varie sentenze, tra le quali quelle di T.A.R. e Consiglio di Stato, che sul punto in argomento sono tutte concordi nel riconoscere il diritto oggetto di processo. Il ragionamento posto alla base di tutte le sentenze appare condivisibile se non addirittura disarmante per la logicità della ricostruzione offerta dai Giudicanti. Le motivazioni appaiono di una semplicità estrema (*fumus boni iuris*): quei docenti (come il ricorrente) che furono inseriti nella graduatoria anteriormente il 2006, anno di trasmigrazione dalle graduatorie permanenti alle graduatorie ad esaurimento, e che, involontariamente ovvero senza che sia stata dall'amministrazione accertata quella manifestazione di volontà (necessaria anche per i giudici di Palazzo Spada) certa ed univoca di voler essere esclusi in modo definitivo dalla graduatoria, omisero di presentare domanda di aggiornamento, in virtù dell'art.1 comma 1 bis della legge 143/2004, norma di legge tutt'ora vigente,



devono essere reintegrati. Un eventuale disconoscimento di tal diritto risulterebbe illegittimo e contrario ai principi ispiratrici della norma, oltre che illogica, mancando ogni minima argomentazione capace di legittimarne esigenze compensative.

Sul Periculum in mora.

L'urgenza del riconoscimento del diritto alla re-immissione in graduatoria è di facile evidenza e risiede nella maggiore possibilità di ottenere un incarico di supplenza temporaneo con la conseguente attribuzione di punteggio che permette al ricorrente di ottenere una più favorevole posizione in graduatoria. Ancora, stante le dichiarazioni d'intento del governo, che annuncia di regolarizzare col ruolo la posizione dei precari presenti in graduatoria entro Settembre 2015, la proposizione di un'azione ordinaria determinerebbe un pregiudizio irreparabile con una evidente perdita di quella che potrebbe davvero essere l'ultima chances per ottenere l'agognato posto di lavoro.

Riassumendo.

Al contrario di quei casi, in cui può apparire legittima l'esclusione definitiva dalla graduatoria di quei docenti che, non presentando domanda di aggiornamento in una o più occasioni, vollero far emergere in modo univoco il disinteresse a permanervi, nel caso in esame alcuna volontà -manifesta o implicita- di abbandonare la posizione in graduatoria è stata manifestata o può desumersi dagli atti del ricorrente. Il quale, presentava sempre domanda di aggiornamento delle G.a.E. dal 2001 sino al 2011 omettendo incolpevolmente gli anni 2011/2013; contestualmente presentava persino domanda per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto (scopo supplenze brevi) ininterrottamente dal 2001 a tutt'oggi -senza saltare alcuna scadenza, nemmeno quella del 2011- (DOC.5); ha sempre insegnato (vedi contratti di lavoro fino al 2013) (DOC.6), ed ha, in ultimo, persino richiesto l'immissione definitiva in ruolo, diffidando il Ministero già nel Gennaio 2011!!! (DOC.7). Dunque, nel caso in esame, non è ravvisabile la perdita, neppure transitoria, di interesse verso la professione docente, che il soggetto continua a svolgere anche dopo il depennamento.

L'orientamento favorevole alla re-immissione espresso in questi anni dalla giurisprudenza è fortificato dalla recentissima sentenza del Consiglio di Stato n.3658 del 14.07.2014. I giudici di Palazzo Spada hanno posto un punto all'atteggiamento ostativo della Pubblica Amministrazione nei confronti degli esclusi dalla graduatoria affermando il principio secondo il quale l'amministrazione avrebbe dovuto e deve predisporre una procedura onde accertare l'effettiva volontà del docente di fuoriuscire dalla graduatoria, volontà che non può essere ricavata *aliunde* ma espressa in modo consapevole. Né la trasformazione della graduatoria da permanente in "ad esaurimento" con legge n.296/2006 e la più recente legge di conversione 116/2011 hanno abrogato l'art. 1-bis D.L. n.97/2004 convertito con



Legge n.143/2004, poiché, semplicemente, non vi è incompatibilità tra le citate disposizioni. Infatti, il caso che ci occupa, non tratta di nuovo inserimento, come tale -sia espressamente sia da una più diffusa lettura- precluso dalla legge, ma di un re-inserimento di soggetto già presente in graduatoria e fuoriuscito involontariamente per rientrarvi.

Tanto premesso, il ricorrente come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

ricorre

all'intestato tribunale di Pisa, Sez. Lavoro, affinché ai sensi del combinato disposto degli artt.669 bis e 700 c.p.c., voglia emettere *decreto inaudita altera parte*, in considerazione della posizione già occupata in graduatoria, o **in subordine fissare udienza di comparizione avanti a sé e quella di discussione del presente ricorso, respinta ogni altra istanza, pronunciare i provvedimenti d'urgenza che riterrà idonei ad assicurare gli effetti della decisione nel merito e quindi** accogliere le seguenti conclusioni e richieste

- rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare relativamente al richiesto requisito del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, accertare e dichiarare il proprio diritto alla permanenza nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola primaria della provincia di Pisa con decorrenza dal triennio scolastico 2014-2017 e disapplicare, siccome illegittimo, il D.M. 235/2014, unitamente agli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, nella parte in cui non permette il reinserimento nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola primaria della provincia di Pisa con decorrenza dal triennio scolastico 2014-2017 a semplice richiesta del ricorrente;
- per l'effetto, condannare l'amministrazione scolastica resistente a reinserire il ricorrente nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola primaria della provincia di Pisa con decorrenza dal triennio scolastico 2014-2017 col recupero del medesimo punteggio acquisito all'atto dell'esclusione;
- condannare altresì la resistente amministrazione scolastica al pagamento delle spese e competenze della presente causa avanzata in considerazione del contegno negativo avuto dalla stessa in sede stragiudiziale.

Si offrono in comunicazione, tramite produzione, le copie dei seguenti documenti, con riserva di depositare gli originali a semplice richiesta:

- Doc. 1) ricevuta presentazione domanda ex D.M. n.235/14;
- Doc. 2) lettera diffida del 22.04.2014;
- Doc. 3) reclamo avverso esclusione g.a.e.;
- Doc. 4) decreto esclusione;
- Doc. 5) domanda graduatoria di circolo 2011 e 2014;
- Doc. 6) contratti di lavoro dal 2001;



Doc. 7) lettera diffida del 18.01.2011;

Doc. 8) graduatoria ad esaurimento pre-esclusione, anno 2008;

Doc. 9) Trib. Napoli sez. Lavoro sent. n.2871/14, Trib. Matera sez. Lavoro sent. n.1182/11, Trib. Pistoia sez. Lavoro sent. n.17/14, Trib. Palmi sez. Lavoro sent. 21.7.14, Trib. Venezia sez. Lavoro ord. 22.8.14, Trib. Napoli sez. Lavoro n.996/2012, del 11.10.2013, Trib. Cosenza sez. Lavoro sent. n.1998/2012, Consiglio di Stato n.3658 del 14.07.2014.

Con più ampia riserva istruttoria.

Salvis iuribus.

Ai sensi dell'art.14 del T.U. 115/2002 il ricorrente dichiara che il valore della controversia è indefinito ed il procedimento è esente da contributo unificato in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad € 32.298,99.

Pisa, addì 10.09.2014

Avv. Giuseppe Tallarida

Depositato in Cancelleria

18 SET 2014

B. Cancelliere C.
Roberto Pizzetti





TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE DEL LAVORO

letto oggi il ricorso che precede, visto l'art. 700 c.p.c.

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del 13/10/2014 ore 14:15 ,
disponendo che il ricorso ed il presente decreto vengano notificati al
convenuta a cura del ricorrente entro il 1°.10.2014.

Pisa, 19/09/2014

IL GIUDICE del LAVORO
Dott. Elisabetta Tarquini

ACCETTATO IL
19.9.14

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Margherita Miale

E' copia conforme all'originale
in possesso di questo ufficio, e
si rilascia a richiesta dell'Avv.

GIUSEPPE TALLARIDA

PISA, li 16 DIC. 2014
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Margherita Miale



ules copie 22/9

1356/1h

TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA

Udienza 15/12/2014

Presenti i procuratori delle parti, il ricorrente dichiara di avere interesse alla prosecuzione del giudizio nella forma prescelta. Il giudice visto l'art. 102 c.p.c. ritenuto che siano parti necessarie del presente giudizio i lavoratori attualmente presenti nella graduatoria provinciale della classe di concorso nella quale il ricorrente vuole essere reinserito e che retrocederebbero in esito ad una sua eventuale nuova inclusione, rilevato che essi risultano identificati dalla documentazione prodotta dall'amministrazione ma che il loro numero è rilevante (circa 100), ritenuto quindi che, anche in ragione della natura del procedimento, debba procedersi alla notificazione con modalità che assicurino la conoscibilità della lite alla generalità dei controinteressati in tempi rapidi, ritenuto quindi che tali esigenze non possano essere adeguatamente temperate con le notifiche con le formalità ordinarie, visto l'art. 151 c.p.c. dispone che la notificazione avvenga a mezzo della pubblicazione integrale del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e del presente provvedimento sul sito internet dell'ambito territoriale di Pisa e della sua permanenza per almeno giorni trenta dalla data dell'effettiva pubblicazione. Onera il ricorrente della richiesta della pubblicazione entro giorni cinque da oggi e ordina all'amministrazione di provvedere nei dieci giorni successivi. Fissa per il prosieguo l'udienza del 3.2.2015 ore 9,30.

Il giudice

ACCETTATO IL
15.12.14

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Margherita Miele



E' copia conforme all'originale
in possesso di questo ufficio, e
si rilascia a richiesta dell'Avv.

GIUSEPPE TALLARIDA

PISA, il 16 DIC. 2014

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Margherita Miele

